

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

15/03/2010 Il Sole 24 Ore L'ente «paga» per le partecipate	3
15/03/2010 Il Sole 24 Ore L'avviso indica il responsabile	5
15/03/2010 Il Sole 24 Ore La casa costa 116 miliardi	6
15/03/2010 Il Sole 24 Ore ANCI RISPONDE	8
15/03/2010 Il Sole 24 Ore La regolarità conta anche nei piccoli affidi	10
15/03/2010 Il Sole 24 Ore I costi black list tornano in gioco	11
15/03/2010 Il Sole 24 Ore L'operazione è avvalorata dal «concreto interesse»	13
15/03/2010 Il Sole 24 Ore Per i segretari la convenzione batte l'unione	15
15/03/2010 Il Sole 24 Ore Il comune premia la casa verde	16
15/03/2010 Il Secolo XIX - Nazionale Tasse locali, una frenata dell'8,9%	18
15/03/2010 Il Piccolo di Trieste - Gorizia Cormons, bilancio d'austerità	19
15/03/2010 La Tribuna di Treviso - Nazionale Ici leggera, ricorso a Napolitano	21
15/03/2010 Affari Finanza Una telenovela che va avanti da quattordici anni	22
15/03/2010 Affari Finanza Quel pasticciaccio brutto della Centrale del Latte	23

Proposta completa di tempi e garanzie

TOP NEWS FINANZA LOCALE

15 articoli

Corte dei conti. Boccia un'operazione che copriva il mero ripiano di perdite nella forma di un incremento di capitale

L'ente «paga» per le partecipate

Il comune è responsabile delle irregolarità realizzate dalle controllate al 100% LA REGOLA Le ricapitalizzazioni e il riequilibrio del «rosso» non possono essere finanziati con il debito per non violare l'articolo 119 della Costituzione

Patrizia Ruffini

L'ente locale è responsabile anche delle irregolarità contabili delle proprie partecipate, sulle quali è tenuto a svolgere un attento e costante controllo, per impedire l'utilizzo di risorse in modo non conforme ai criteri di sana gestione, che possono causare squilibri sul bilancio dell'ente. A estendere i poteri di controllo del socio pubblico sulle partecipate al 100%, che agiscono nell'esclusivo interesse dell'ente locale, è la sezione regionale Lazio della Corte dei conti, nella deliberazione 67/2009 (di fine dicembre, ma diffusa nelle scorse settimane).

La Corte, puntando sul controllo effettivo sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione, boccia un'operazione che, pur vestendo i panni di incremento del capitale sociale, nasconde sostanzialmente la mera copertura di perdite d'esercizio.

Nel dettaglio il comune, dopo aver iscritto nel preventivo al Titolo II della spesa (conto capitale) il finanziamento del l'incremento del capitale sociale, ha effettivamente trasferito, a ridosso della chiusura dell'esercizio, le risorse alla società. Questa, a sua volta, le ha contabilizzate come «trasferimento in conto futuro aumento di capitale sociale». Peccato che poi l'incremento del netto patrimoniale sia stato abbattuto dalle perdite registrate alla chiusura dell'esercizio; perdite che - rimarca la Corte - erano già presumibili quando è stato effettuato l'aumento del capitale.

La corretta imputazione in bilancio degli oneri finanziari a copertura delle perdite, ribadisce la pronuncia, è all'interno della spesa corrente e non tra le spese di investimento, poiché non c'è un effettivo incremento del capitale sociale. Ciò in ossequio al principio di attendibilità e veridicità del bilancio e di pareggio finanziario (articolo 162, comma 6 del Dlgs 267/2000). Di contro, riconoscere la possibilità di iscrivere questa posta tra le spese in conto capitale significherebbe permettere all'ente di finanziarle con ricorso all'indebitamento, con ulteriore incremento delle passività patrimoniali e degli oneri finanziari a carico di ogni esercizio, e con violazione del l'articolo 119 della Costituzione (si veda pure la deliberazione Sezione Lazio 66/2009).

Anche le ricapitalizzazioni, come le operazioni di ripiano delle perdite - aveva già chiarito la giurisprudenza contabile - non possono essere finanziate con il ricorso al debito, né con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato e non altrimenti vincolato (Sezione Piemonte, parere 15/2008). L'errata imputazione della perdita della società partecipata fra le spese in conto capitale è bollata quindi come grave irregolarità contabile (comma 168, articolo 1, della legge 266/2005).

I giudici contabili non si fermano a riprendere la condotta degli amministratori comunali. Ma censurano anche il comportamento degli amministratori della società partecipata volto a far passare il mero ripiano perdite come una operazione di incremento del capitale sociale a fini di investimento. Questo vuol dire che gli amministratori delle società in house, oltre a osservare il diritto societario (all'interno del quale l'operazione analizzata avrebbe il via libera), devono garantire la coerenza con le regole di contabilità del socio pubblico.

In questo quadro la magistratura contabile torna a chiedere, da ultimo nell'indagine sulla finanza locale del 20 gennaio 2010, articolati sistemi di governance oltre all'obbligo di adozione del consolidato, che l'anticipazione della riforma dei controlli rende di stringente attualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pronuncia

- Corte dei conti, sez. Lazio Parere 67/2009

La qualità di società partecipata al 100% dall'ente sta a significare che l'attività che essa svolge è nell'esclusivo interesse dell'ente locale; in ciò va individuata la ragione del perdurante collegamento che giustifica l'esercizio, da parte di quest'ultimo, di poteri di ingerenza e di controllo su detti soggetti, poteri peraltro in linea con gli orientamenti espressi sia dalla giurisprudenza nazionale sia europea, atteso che l'ente esercita sul soggetto erogatore del servizio pubblico un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Ctp Treviso. In caso di assenza scatta la nullità

L'avviso indica il responsabile

Davide Settembre

Sono nulli gli avvisi di accertamento Ici che risultano privi dell'indicazione del responsabile del procedimento e anche degli altri elementi tassativamente richiesti dallo Statuto del contribuente al fine di garantire la chiarezza degli atti dell'amministrazione finanziaria. Il principio è stato stabilito dai giudici della sezione IV della Ctp Treviso con la sentenza n. 12/4/10 del 9 febbraio 2010.

La vicenda al vaglio dei giudici trevigiani trae origine dall'impugnazione di alcuni avvisi di accertamento coi quali un comune richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili riferita agli anni dal 2003 al 2007. I contribuenti, nel merito, avevano in primo luogo sostenuto che i fabbricati rurali (sebbene siano censiti o censibili al catasto fabbricati), non sono soggetti a Ici.

Inoltre, i contribuenti, sotto il profilo del diritto, avevano eccepito l'illegittimità degli atti impugnati in quanto emessi dal Comune in violazione dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente e dell'articolo 162 della legge n. 296/06, che impongono tassativamente l'indicazione:

- dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni,
- del responsabile del procedimento,
- dell'organo presso il quale ottenere un riesame dell'atto in sede di autotutela;
- dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere (con l'indicazione delle modalità e dei termini).

L'ente locale si è costituito in giudizio, sostenendo invece la legittimità degli atti di accertamento emanati.

I giudici veneti hanno accolto i ricorsi, ritenendo preliminarmente fondata l'eccezione concernente la violazione dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente (la legge n. 212 del 27 luglio 2000). In buona sostanza, gli atti oggetto d'impugnazione erano privi - secondo i giudici - addirittura di tutti gli elementi richiesti dalla suddetta norma (in particolare, privi dell'indicazione dell'Ufficio presso il quale ottenere informazioni, dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere e dell'organo amministrativo presso cui promuovere un riesame del merito).

Inoltre, i giudici hanno sottolineato che gli avvisi impugnati non riportavano nemmeno il nominativo del «responsabile del procedimento» che secondo la Consulta (ordinanza n. 377/07) non costituisce un inutile adempimento ma ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione (stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I conti delle famiglie LE SPESE SULL'ABITAZIONE

La casa costa 116 miliardi

È il totale annuo di bollette, imposte e oneri di manutenzione IL PESO DEL FISCO I tributi nazionali e locali assorbono mediamente il 23% delle somme pagate per «gestire» condomini e villette

PAGINA A CURA DI

Cristiano Dell'Oste

Saverio Fossati

«Quanto spendi ogni mese per la tua casa? Cento euro? Duecento? Cinquecento?». Basterebbe questa domanda per gettare tanti italiani in un dedalo di conteggi, calcoli e ricostruzioni. Basterebbe di sicuro. Perché bollette e imposte sono una realtà con cui si cimentano tutte le famiglie.

La risposta, però, può fondarsi su qualcosa di più solido delle stime individuali. Partendo dai dati dell'Istat (che ha calcolato gli oneri economici connessi alla casa) e da quelli del dipartimento delle Finanze (che all'inizio di febbraio ha reso noto il gettito fiscale legato al mattone), si può arrivare a un dato complessivo: 116,8 miliardi di euro all'anno. E dividendo il totale per il numero di famiglie si può conoscere il dato medio: 394 euro al mese.

L'importo, calcolato dal Sole 24 Ore del lunedì, tiene conto delle spese per le utenze (luce, gas, acqua e telefono), della manutenzione ordinaria e del prelievo tributario. Ma anche degli affitti e degli interessi sui mutui (al netto della quota capitale, che rappresenta a tutti gli effetti un investimento).

Sul costo totale, il fisco incide per circa il 23,6%, cioè 27,6 miliardi: una somma in cui rientrano l'Ici, la Tarsu, l'Irpef, l'imposta di registro sui contratti di locazione, l'Iva e le accise sull'energia elettrica e il gas. Non è stato considerato, invece, il gettito legato alle compravendite immobiliari (Iva, imposta di registro e imposte ipocatastali), perché riguarda un evento in qualche modo "eccezionale" nella gestione di un'abitazione.

Concentrarsi troppo sul dato medio, comunque, impedisce di cogliere sfumature importanti. A conti fatti, il prelievo tributario è relativamente contenuto sulle abitazioni principali, mentre diventa più pesante per i proprietari di case date in affitto o tenute a disposizione. Allo stesso modo, la ripartizione delle spese gestionali mette in luce il peso che grava sugli inquilini: 362 euro al mese di affitto, secondo la media Istat. Cifra che per una famiglia su tre corrisponde a oltre il 40% del reddito netto.

Qualche esempio può chiarire meglio le cose. Nelle schede a fianco ce ne sono tre: un alloggio affittato nella prima periferia di Milano; una villetta ad Arezzo; una casa al mare a Porto San Giorgio, nelle Marche.

Tra canone di locazione e spese, l'inquilino dell'alloggio di Milano spende quasi 10mila euro all'anno. Tutto denaro "a perdere", che serve soltanto a soddisfare il bisogno abitativo, e sul quale incide in misura trascurabile la detrazione di 150 euro (riservata a chi ha redditi fino a 30mila euro). Il proprietario di quello stesso alloggio, invece, a fronte di spese e imposte sopra i 3mila euro, resta con un ritorno netto di circa 4mila euro. Il che corrisponde a una rendita del 2,5% rispetto al valore di mercato, rilevato secondo il borsino di Tecnocasa.

Il rendimento potrebbe sembrare tutto sommato deludente, soprattutto se si pensa all'aliquota marginale applicata al reddito di locazione (qui, il 38%): un aspetto che depone a favore della tassazione ad aliquota fissa al 20% (la tanto dibattuta cedolare secca sulle locazioni). A maggior ragione se la riduzione del prelievo dovesse accompagnarsi a una detrazione del 19% sul canone a favore dell'inquilino, come prevede il Ddl n. 1807, una delle sette proposte sul tema attualmente all'esame della Camera.

Guardare solo alla rendita, però, vuol dire trascurare la rivalutazione dell'immobile nel tempo. Un elemento, quest'ultimo, difficile da quantificare in termini assoluti, soprattutto in una fase di mercato come quella attuale, ma decisivo nel medio-lungo periodo (si veda l'articolo in basso).

Di fatto, molte delle spese vive sostenute dal proprietario - 261 euro al mese secondo l'Istat - possono essere viste come investimenti. È quello che accade, per esempio, con la manutenzione, che difende il valore del bene nel tempo. Ed è quello che accade anche con il mutuo. Nell'esempio della villetta alla periferia di

Arezzo, le rate pesano quasi 7.400 euro all'anno, ma la quota riconducibile agli interessi è meno della metà: il resto è risparmio investito; e oltretutto, sugli interessi, si può ottenere una detrazione che va ad abbattere l'imposta dovuta.

Resta poi l'esempio della casa al mare nelle Marche: qui il prelievo è più elevato rispetto all'abitazione principale, ma non raggiunge quello applicato ai redditi di locazione. Le case "vuote" pagano meno di quelle affittate.

cristiano.delloste@ilsole24ore.com

saverio.fossati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre casi concreti

L'alloggio

Proprietario e inquilino

Il proprietario di questo alloggio nella prima periferia di Milano paga l'Irpef ad aliquota marginale (qui il 38%) sui 7.200 euro di affitto percepiti, oltre all'Ici (169 euro) e alla propria metà dell'imposta di registro (72 euro).

L'inquilino paga la Tarsu (144 euro)

e l'imposta di registro,

ma ha la detrazione di

150 euro. Per lui, il grosso della spesa è dato dall'affitto e da utenze e spese condominiali (2.702 euro). Le spese straordinarie (495 euro) gravano sul proprietario

La villetta

Lo «sconto» sul mutuo

Per acquistare questa villetta alla periferia di Arezzo, all'inizio del 2009 è stato stipulato un mutuo di 150mila euro (il 62,5% del valore della casa, 240mila euro). Le rate ammontano

a 7.380 euro all'anno, cui vanno aggiunte le spese di gestione della casa (3.163 euro) e la Tia sui rifiuti (282,78 euro). Attenzione però alla detrazione del 19% sugli interessi passivi (non citata nel taccuino a lato): uno sconto di

725 euro che va a ridurre l'imposta sui redditi

La casa al mare

L'alloggio a disposizione

Sulla casa per le vacanze a Porto San Giorgio - senza i benefici per l'abitazione principale - pesano l'Ici (143 euro) e la Tarsu (116 euro). Inoltre, dato che l'immobile è tenuto a disposizione, il reddito da fabbricati (204 euro) va aumentato di un terzo e tassato secondo l'aliquota marginale (in questo esempio, il 38%).

A questo vanno aggiunte le spese condominiali e quelle per le utenze: 1.566 euro all'anno

Foto: Bilocale. Milano, prima periferia, 55 mq, affittato a 600 euro al mese

Foto: Villetta. Arezzo, 120 mq, mutuo di 150mila euro, rata 615 euro al mese

Foto: Trilocale. Porto San Giorgio, 80 mq, seconda casa per le vacanze

ANCI RISPONDE

Nella propaganda tre livelli di protezione dei dati privati Agostino Bultrini

Utilizzabili senza consenso, con il consenso e non utilizzabili: sono queste le categorie di dati individuate dal garante Privacy nel provvedimento pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» del 22 febbraio per le elezioni amministrative. Gli organismi politici, i comitati e i candidati potranno utilizzare senza consenso non solo i dati raccolti nelle relazioni interpersonali avute con i cittadini, ma anche quelli contenuti nelle liste elettorali, i dati personali degli aderenti e quelli degli altri registi sull'elettorato attivo e passivo e negli elenchi detenuti da soggetti pubblici accessibili a tutti (albi professionali). Per sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax, a meno che i dati siano stati forniti dall'interessato, sarà necessario il consenso preventivo, anche quando siano raccolti automaticamente da internet o ricavati da forum o newsgroup. Non sono mai utilizzabili, nemmeno da chi ha cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe, indirizzi raccolti per compiti istituzionali o prestazioni di servizi, liste elettorali già utilizzate nei seggi, dati annotati privatamente durante il voto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Registrazione riunione sindacale

Durante una riunione sindacale un rappresentante del comitato degli iscritti a un sindacato dichiara di avere effettuato la registrazione audio dell'incontro. Tale comportamento viola la legge sulla privacy?

L'articolo 1, comma 1 del Dlgs 196/2003 stabilisce che «chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano».

Il cardine del sistema di tutela di tale diritto è rappresentato dall'onere dell'informativa

(ex articolo 13 del medesimo Codice) in favore dei soggetti "interessati" (e la cui nozione è puntualmente individuata dall'articolo 4). Benché in alcune limitatissime ipotesi, concernenti lo svolgimento della vita istituzionale dell'ente in alcuni dei suoi momenti salienti ed eminentemente pubblici (ad esempio per una seduta del consiglio comunale), il garante abbia ritenuto legittima la registrazione audio e video della seduta effettuata pur in mancanza di informativa (si veda il parere

del 23 aprile 2003), tale comportamento è da considerarsi

- in linea generale e nel caso di specie - illegittimo, comportando una lesione del diritto alla privacy dei soggetti interessati.

Il condominio

In vista della costituzione di un condominio, un cittadino ha chiesto all'ufficio tributi di acquisire i dati anagrafici dei proprietari dello stabile, con richiesta di indirizzi. È possibile fornire i dati richiesti, alla luce della normativa sulla privacy?

Alla luce delle indicazioni ricevute la richiesta non potrebbe essere accolta. Il condominio è una particolare forma di comunione tra privati, che sorge tra proprietari di unità immobiliari contenute nello stesso edificio. Le lettere possono essere recapitate presso le unità immobiliari poste all'interno dell'edificio in quanto i proprietari potranno senz'altro riceverle in questo modo. In ogni caso non sembrano sussistere ragioni che spingano a superare la riservatezza degli elenchi anagrafici. Il garante per la privacy, nel parere del 23 maggio 2000 ha stabilito che secondo la normativa sugli atti anagrafici, l'ufficiale d'anagrafe deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, soltanto i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe, ex articolo 33 del

Dpr n. 223/1989, e può comunicare i dati anagrafici, resi anonimi e aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca. È possibile poi rilasciare elenchi degli iscritti solo alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (articolo 34, commi 1 e 2, Dpr 223/1989). Al di fuori di queste ipotesi, è fatta salva la particolare disciplina in materia di accesso ai

documenti amministrativi, la cui perdurante applicabilità non è pregiudicata dalle disposizioni contenute nella legge 675/1996

e nel Dlgs n. 135/1999,

non è quindi possibile comunicare

o diffondere a privati i dati

personali provenienti dagli elenchi

e registri anagrafici.

I dati del dipendente

Abbiamo verificato che nei fascicoli del personale dipendente non è contenuto il numero di recapito telefonico. Intendiamo procedere con una richiesta a ciascun lavoratore affinché lo comunichi all'ufficio del personale. Riteniamo infatti che questa informazione sia necessaria per la corretta gestione del rapporto di lavoro, anche per il personale che non ha l'obbligo della reperibilità. Riteniamo quindi che la comunicazione di tale informazione da parte del dipendente al proprio datore di lavoro sia obbligatoria.

È corretta questa interpretazione?

È nostro parere che una tale informazione non sia obbligatoria né per previsione contrattuale

né per alcuna disposizione di legge vigente. Ciò nonostante l'amministrazione qualora lo ritenga potrà richiedere tale informazione, ma il dipendente non avrà l'obbligo di fornire

tale dato. «Il Sole 24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo internet Web: www.ancitel.it.

I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole 24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail: ancirisponde@ancitel.it.

Procedure in economia. Cottimo fiduciario

La regolarità conta anche nei piccoli affidi

La regolarità contributiva deve essere verificata anche nei rapporti di cottimo fiduciario, derivanti da affidamenti a terzi con procedure in economia.

L'analisi delle faq sul documento unico di regolarità contributiva pubblicate sul sito del ministero del Lavoro evidenzia un orientamento che comporta la verifica ad ampio spettro, assumendo a riferimento una nozione di appalto pubblico che comprende qualsiasi opera o servizio o fornitura di beni e che non prevede deroghe neppure per i servizi in economia al di sotto della soglia prevista dall'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici.

L'interpretazione del ministero del Lavoro, sintetizzata nell'interpello 10/2009, si lega all'articolo 125, comma 12, del Dlgs 163/2006, in cui si dispone che l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie.

La richiesta del Durc va quindi effettuata anche per cottimi fiduciari di limitato valore, rispondendo all'esigenza di estendere la responsabilizzazione delle imprese affidatarie in ordine agli adempimenti contributivi e previdenziali.

Il Ministero individua però un'eccezione, quando si faccia ricorso all'amministrazione diretta, attraverso la quale le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione (articolo 125, comma 3 del Dlgs 163).

La soglia di utilizzo dell'amministrazione diretta è stabilita dal comma 5 per i lavori nel valore di 50mila euro, mentre per le acquisizioni di beni e servizi va raccordata ai limiti fissati dal comma 9 e all'individuazione delle tipologie acquisibili (e dei relativi valori massimi) richiesta come presupposto necessario dal comma 10.

Possono essere comprese in questo quadro tutte le attività di fornitura o servizio derivanti da acquisizioni nelle quali la stazione appaltante è assimilabile a un consumatore, in riferimento a beni o servizi già pronti e disponibili per offerta al pubblico a un numero indeterminato di soggetti.

Al.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA SULLE GUIDE SUGLI ENTI L'EFFETTO DEL CAOS LISTE Su guida agli enti locali le sentenze che hanno segnato l'avvicinamento alle regionali 2010 e gli effetti del "pasticcio" delle liste elettorali su procedure e funzioni legislative delegate alle Autonomie.

Bilanci 2009. L'immobilizzazione in paesi a fiscalità di vantaggio non costituisce componente negativa nel conto

I costi black list tornano in gioco

Sono indeducibili ma il contribuente può provare le circostanze esimenti

Luca Miele

Duplice impatto in bilancio e in sede dichiarativa per i beni e servizi acquistati da fornitori esteri in paesi extra-Ue a fiscalità privilegiata. I componenti negativi indicati in bilancio costituiscono, per presunzione legale relativa, costi indeducibili. Tuttavia, il contribuente può disapplicare la norma antielusiva (articolo 110, comma 10, Tuir) se dimostra le circostanze esimenti e cioè che l'impresa estera svolge un'effettiva attività commerciale ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

La prova di queste circostanze può essere esperita in sede di interpello preventivo o in sede di accertamento in quanto è obbligo degli uffici finanziari, prima di procedere all'emissione dell'atto, di notificare all'interessato un avviso con il quale gli viene concesso di fornire le dimostrazioni necessarie.

L'indicazione

I costi black list vanno anche indicati in dichiarazione dei redditi come informazione/segnalazione per i controlli degli organi competenti. La violazione di tale obbligo comporta unicamente l'applicazione di specifiche sanzioni ma non la indeducibilità del costo. Le spese già indicate nel conto economico vanno, quindi, riportate fra le variazioni fiscali di Unico 2010, in aumento per l'intero importo e in diminuzione per l'importo ritenuto deducibile.

La definizione

La nozione di «spese e altri componenti negativi» indeducibili è piuttosto ampia. Un'elencazione è stata fornita dalla Guardia di finanza che, peraltro, fa anche riferimento agli ammortamenti. Si ritiene che se un'impresa residente acquista da un soggetto localizzato in un paese black list un'immobilizzazione, nell'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto non debba essere effettuata una variazione in aumento, pari al costo di acquisto, in quanto le attività immobilizzate non costituiscono componenti negativi del conto economico. Inoltre, non ricadono nell'ambito di applicazione della norma le spese di costituzione della società estera in quanto non si tratta di un soggetto giuridico preesistente e non si configura una operazione intercorsa fra i due soggetti.

Qualche dubbio sussiste per l'applicabilità del regime dei costi black list laddove l'impresa estera risieda in uno stato con cui l'Italia abbia stipulato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Infatti, le norme dei trattati convenzionali sono di rango sovraordinato rispetto alle disposizioni del Tuir e, quindi, se nelle convenzioni vi sono criteri meno restrittivi per la deducibilità dei costi in discussione, tali ultime disposizioni devono prevalere sul Testo unico.

Pertanto, secondo l'indirizzo prevalente in dottrina, l'applicazione del regime antielusivo è precluso laddove in contrasto con disposizioni recate da convenzioni stipulate con i Paesi cui appartengono le società estere con le quali è conclusa l'operazione. In particolare, il contrasto può verificarsi con l'articolo 24, paragrafo 4, del modello di convenzione Ocse, secondo il quale «gli interessi, i canoni e altre spese pagate da un'impresa di uno stato contraente a un residente dell'altro stato contraente, sono deducibili, ai fini di determinare gli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati a un residente del primo stato».

Quindi - secondo la dottrina prevalente - qualora un'impresa italiana effettui il pagamento di interessi, royalties o altre spese a un società con sede in uno stato a regime fiscale privilegiato che ha concluso un accordo bilaterale con l'Italia, la componente negativa sarà deducibile dal reddito dell'impresa italiana indipendentemente dall'operatività della norma antielusiva.

La conferma

Tale impostazione sembra confermata nelle note al decreto 24 aprile 1992 nelle quali si riconosce che laddove i Paesi individuati siano titolari di un trattato contro le doppie imposizioni con l'Italia, e questo contenga la clausola dello schema Ocse (articolo 24, paragrafo 4) contro la discriminazione, la norma sull'indeducibilità dei costi è resa inoperante dalla disposizione pattizia.

Alla luce di queste considerazioni, e in conformità al commento all'articolo 24, paragrafo 4, del modello di convenzione Ocse (paragrafo 55 del commentario Ocse all'articolo 24), secondo cui «è comunque possibile per gli Stati contraenti modificare questa previsione nei Trattati bilaterali, per evitare il suo uso strumentale a fini elusivi», alcune convenzioni concluse dall'Italia contengono una clausola di deroga che, fermo il divieto di discriminazione, fa però salva la possibilità di applicare disposizioni antievasive o antielusive (disattivando il principio di non discriminazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'alternativa. Può risultare più semplice rispetto alla dimostrazione dell'effettivo commercio

L'operazione è avvalorata dal «concreto interesse»

I PRESUPPOSTI La prassi deve rispondere a criteri di logica imprenditoriale nel quadro delle strategie seguite dall'azienda

Valeria Russo

Nella prassi le imprese residenti che intendono superare il regime di indeducibilità dei costi black list ricorrono alla «seconda esimente», e cioè alla dimostrazione che l'operazione con il fornitore estero risponde a un effettivo interesse economico del contribuente e ha avuto concreta esecuzione. Può, infatti, risultare più semplice fornire prova di tale interesse anziché dover provare l'esercizio di un'effettiva attività commerciale nel mercato di insediamento da parte del soggetto localizzato nel paese a fiscalità privilegiata: dimostrazione tanto più difficile quando committente e fornitore non sono legati da rapporti di gruppo.

L'effettivo interesse economico all'operazione è qualcosa in più della semplice inerenza in quanto pone a carico del residente l'onere di dimostrare che l'operazione è motivata da un interesse economico che non si risolve nel mero risparmio fiscale. In sostanza, l'operazione deve rispondere a criteri di logica imprenditoriale, a una ratio economica nel quadro delle strategie dell'impresa.

Nella prassi ministeriale, il documento più significativo appare essere la risoluzione n. 46/2004 nella quale è stato affermato che il residente dovrà acquisire tutti i documenti utili per poter risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con un fornitore residente in un paese a fiscalità privilegiata. E tale scelta imprenditoriale deve essere sorretta da una valida giustificazione di tipo economico a beneficio della specifica attività imprenditoriale, connessa in modo particolare con l'entità del prezzo praticato, il costo del trasporto, la qualità dei prodotti forniti e la tempistica e puntualità della consegna.

L'effettivo interesse economico, comunque, potrebbe derivare non solo dalla maggiore competitività dei prezzi praticati dall'impresa localizzata nel paese black list (ad esempio, per un minor costo del lavoro) ma anche per ragioni meno "evidenti". Il vantaggio, infatti, potrebbe configurarsi nell'acquisizione di contatti con le imprese locali al fine di commercializzare, successivamente, in quella area geografica i prodotti dell'impresa residente. Inoltre, può accadere che la scelta di rivolgersi a un determinato fornitore estero sia in qualche modo necessitata perché solo in una certa area geografica si possiedono determinate materie prime o si producono determinati beni.

In alcuni casi, le scelte economico imprenditoriali e il loro apprezzamento di meritevolezza rischiano di "scontrarsi" con il sindacato dell'amministrazione finanziaria in quanto l'attuazione in concreto della norma può indurre a margini di discrezionalità non sempre condivisi.

Più semplice appare la dimostrazione che l'operazione abbia avuto concreta esecuzione, dovendo l'impresa esibire la documentazione comprovante l'effettuazione delle operazioni quale, ad esempio, la documentazione doganale di importazione e ogni altro documento imposto dalla normativa o prassi (contratto di fornitura, contratto di acquisto, ordine di acquisto, fattura del fornitore, attestazione di pagamento del bene).

Se il fornitore è un professionista occorre provare i motivi economici reali a fronte della decisione di avvalersi di prestazioni professionali black list e ciò deve avere a riguardo l'apprezzabilità economica complessiva delle prestazioni, desunta, a titolo esemplificativo, dalla specificità o unicità del l'opera professionale in riferimento alle particolari esigenze dell'impresa più che all'entità del compenso (circolare 1/E/2007).

Nel caso di una perizia, quindi, la prova dovrà riguardare l'oggetto specifico della stessa e l'unicità della prestazione professionale ancorché possa "aiutare" l'entità del compenso che risulti comparativamente più basso di quello preteso da periti residenti in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Le altre uscite Settima puntata del percorso di accompagnamento che Il Sole 24 Ore del Lunedì dedica alla compilazione dei bilanci. In questo numero farei puntati sulla deducibilità dei costi con fornitori ubicati in paesi a fiscalità privilegiata. La settimana precedente, il focus era stato

dedicato a immobilizzazioni e ammortamento. La prima puntata era stata pubblicata lo scorso 1° febbraio con una panoramica sulle principali novità civilistiche e fiscali.

INTERVENTO

Per i segretari la convenzione batte l'unione

di Francesco D'Angelo Le ipotesi di riforma collegate al Codice delle autonomie che per i segretari comunali prevedono l'articolazione della categoria in tre livelli e la previsione di costituire, nei piccoli comuni, forme associative obbligatorie per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in capo alle unioni, esaminate anche in alcuni articoli pubblicati negli ultimi mesi sul Sole 24 Ore, impongono alcune riflessioni.

Innanzitutto si tratta di ipotesi che vanno controcorrente rispetto all'attuale orientamento normativo, che è quello di ridurre gli enti intermedi (comunità montane, autorità d'ambito, consorzi). Queste proposte, avanzate anche dal l'Anci, intendono invece regolamentare i servizi di segreteria per i piccoli comuni creando, o meglio imponendo, un ulteriore ente, l'unione, che ha propria gestione, proprie strutture, propri organi (consiglio o assemblea, giunta, eccetera). In tal modo si assisterebbe a una duplicazione di spesa per un servizio che oggi viene spesso gestito senza costi aggiuntivi da più comuni tramite le ordinarie convenzioni. A questo si deve aggiungere la facoltà di nomina dei segretari transiterebbe dai sindaci ai vertici dell'unione; in più si obbligherebbero i comuni a costituirsi in unione per servizi che già assolvono mediante strumenti ottimali, il tutto senza alcun beneficio economico e di ottimizzazione ma anzi creando nuovi costi.

È invece la convenzione tra più comuni lo strumento per gestire in forma ottimale il servizio di segreteria, e in genere i servizi tra più piccoli comuni, anche perché la convenzione è una figura giuridica che non comporta la necessità di una organizzazione stabile, con tutti i costi che ne deriverebbero. Questo è un dato di fatto, che può essere confermato dalle centinaia di convenzioni esistenti sul territorio nazionale, e che spesso hanno durata ultradecennale.

È sulla figura della convenzione che allora bisogna puntare per la regolamentazione dei servizi di segreteria comunale, individuando il numero minimo e massimo di enti che ne devono far parte (evitando così le situazioni di anomalia) e dei meccanismi premiali che favoriscano la stabilità delle convenzioni nel tempo.

È poi nell'ambito di questa figura organizzativa che il ruolo del segretario nei piccoli comuni deve essere meglio definito, facendogli assolvere una funzione di coordinamento e programmazione dei servizi dei diversi comuni, di raccordo tra organi politici e burocrazia dei comuni convenzionati, di assistenza e consulenza giuridica agli organi dei comuni; questo ruolo va svolto con il supporto di altre figure professionali tra cui il responsabile dei servizi finanziari, al quale andrà assegnata una funzione specifica nell'ambito dei controlli economico-finanziari sia preventivi (pareri e attestazioni di copertura finanziaria) sia successivi (controlli di gestione), evitando confusioni di ruoli e di competenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segretario in convenzione tra i comuni

di Valle Lomellina, Frascarolo, Semiana e Torreberetti Castellaro (Pavia)

Risparmio energetico. Alcuni regolamenti edilizi d'avanguardia estendono le prescrizioni anche a chi ristruttura

Il comune premia la casa verde

Dagli sconti sugli oneri all'obbligo del solare, i municipi giocano d'anticipo IL CASO In Toscana 15 città impongono di coprire con fonti «pulite» il 50% del fabbisogno d'acqua calda sanitaria

Cristiano Dell'Oste

Se fosse solo per la normativa nazionale, non ci sarebbe alcun motivo di affrettarsi: il milleproroghe ha rinviato al 1° gennaio 2011 il termine a partire dal quale i regolamenti edilizi comunali dovranno imporre l'installazione di impianti per la generazione di elettricità da fonti rinnovabili nei nuovi edifici (almeno 1 kW per unità abitativa; 5 kW per i fabbricati industriali oltre i 100 metri quadrati).

Circa 600 Comuni, però, hanno giocato d'anticipo. E hanno allargato il raggio d'azione agli interventi su edifici esistenti, spesso andando oltre i requisiti fissati dal Dlgs 192/2005 e dal Dpr 59/2009. «I regolamenti migliori sono quelli che indicano un obiettivo di risparmio energetico o di prestazioni, lasciando al progettista la libertà di scegliere le tecnologie. Quando si opera con questo criterio, incentivi e prescrizioni possono rivelarsi ugualmente efficaci», spiega Edoardo Zanchini, responsabile paesaggio e territorio di Legambiente. Gli esempi nelle schede illustrano alcune delle disposizioni più significative, selezionate con l'aiuto dei tecnici che hanno elaborato il Rapporto Onre 2009 di Legambiente e Cresme.

Ecco allora le best practice. Il Regolamento per l'edilizia bio-eco-sostenibile in vigore a Empoli e in altri 14 Comuni toscani da marzo 2009 impone di soddisfare almeno il 50% (il 20% nei centri storici e per gli edifici tutelati) del fabbisogno di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di fonti rinnovabili e installare impianti a fonti rinnovabili con potenza nominale di almeno 1 kW per ogni unità abitativa in caso di ristrutturazioni totali, ampliamenti con creazione di nuovi alloggi e rifacimento degli impianti.

Il Comune di Torino, in linea con le norme regionali, prescrive l'installazione di sistemi automatici di regolazione e contabilizzazione del calore in tutti i casi in cui si effettua uno di questi interventi su edifici con il riscaldamento centralizzato:

- sostituzione del generatore;
- allacciamento alla rete di teleriscaldamento urbano;
- rifacimento di almeno il 70% della rete di distribuzione del calore.

Da notare che a livello nazionale il Dpr 59/2009 caldeggia, ma non impone, la contabilizzazione, mentre il Piemonte la prescrive per tutti gli impianti centralizzati a partire dal 1° settembre 2012.

L'allegato al regolamento edilizio di 13 Comuni lombardi in provincia di Lecco, nelle ristrutturazioni e nella manutenzione straordinaria che comporta la sostituzione degli infissi, prevede l'utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media (telaio e vetrocamera) non superiore a 2,3 in zona E e 2,07 in zona F. Per avere un termine di paragone, ai fini del 55% è richiesto rispettivamente un valore di 1,8 e 1,6.

L'alternativa alle prescrizioni sono gli incentivi. Soluzione seguita, ad esempio, a Capalbio. Qui una serie di requisiti - dai pannelli solari per il 50% di fabbisogno annuo d'acqua calda al recupero delle acque piovane - vengono valutati in base alle linee guida regionali (Dpgr n. 2/2007). Nell'ipotesi massima, lo sconto sugli oneri di urbanizzazione secondaria può arrivare al 50% e si può avere il 10% di superficie edificabile in più. Sempre in Toscana, Terranuova Bracciolini chiede che vengano rispettati almeno tre requisiti su dieci: tra questi c'è la necessità che solare termico e fotovoltaico coprano almeno il 70% del fabbisogno totale, ma il progettista potrà anche scegliere di rispettarne altri.

Molto più incisive, in generale, le prescrizioni dettate per il nuovo. Ad esempio, nei 13 Comuni in provincia di Lecco si pretende anche un 30% di tetti verdi, mentre nei 15 Comuni toscani e a Collegno bisogna tenere conto dell'esposizione solare e "schermare" con tende o dispositivi fissi l'80% delle vetrate rivolte a sud.

cristiano.delloste@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme

I regolamenti edilizi sostenibili

Le best practice

Vetri ombreggiati

Schermature all'80%

Per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni edilizie su edifici oltre i 1.000 metri quadri, vetrate e finestre vanno dotate di dispositivi (fissi o mobili) che consentano la schermatura e l'oscuramento per almeno l'80% delle superfici in estate (misurato al 25 luglio), così da limitare il surriscaldamento. In inverno (21 dicembre) va garantito l'80% di soleggiamento

Comune di Collegno

Orientamento

Luce, calore e rumore

Nel progettare le nuove abitazioni bisogna controllare l'orientamento e della conformazione dell'edificio per sfruttare al massimo la radiazione solare, calcolando la quantità di energia trasmessa sulle superfici esposte e la realizzazione di diagrammi solari. L'edificio va inoltre posizionato alla massima distanza dalle fonti di rumore sfruttando le barriere naturali

Comune di Prato

Coperture verdi

Superfici permeabili

Limitate nei nuovi edifici le aree coperte con cemento e asfalto: il 50% delle superfici scoperte deve essere permeabile. Se le coperture sono a tetti piani, il 30% va adibito a tetti verdi o giardini pensili

Comuni di Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno D'Adda, Robbiate, Verderio inferiore, Verderio superiore

Calore ripartito

Contabilizzazione

Negli interventi edilizi su edifici esistenti costituiti da più unità immobiliari con impianto di riscaldamento centralizzato, bisogna installare sistemi automatici di regolazione e contabilizzazione del calore in caso di sostituzione del generatore, allacciamento al teleriscaldamento o rifacimento della rete di distribuzione per almeno il

70 per cento

Comune di Torino

Solare obbligatorio

Fabbisogno al 50%

Per ristrutturazioni totali, ampliamenti con la creazione di nuove unità immobiliari e rifacimento degli impianti, bisogna soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda con fonti rinnovabili

Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi T., Montaione, Montespertoli, Montopoli, Montelupo, San Miniato, S. Croce sull'Arno, Vinci

Incentivi a scelta

Votazione a punteggio

Negli interventi su edifici esistenti è incentivata l'installazione di solare termico per coprire il 50% dell'acqua calda, la contabilizzazione del calore (se ci sono almeno quattro unità immobiliari), l'isolamento termico ex Dlgs 192/2005, la raccolta delle acque piovane. I risultati sono valutati secondo le linee guida regionali e si ha uno sconto sugli oneri o un premio di superficie

Comune di Capalbio

NEL 2009

Tasse locali, una frenata dell'8,9%

ROMA .Crollano le entrate degli enti locali nel 2009. Le addizionali Irpef che vanno a Regioni e Comuni e l'Irap hanno registrato un calo di 4,3 miliardi (-8,9%), fermandosi a 44,7 miliardi. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal governo. Il crollo è causato dal minor gettito Irap, interessata da interventi di riduzione dell'imposta, che segna un -11,4% mentre scende di poco l'addizionale regionale (-1,7%) e cresce l'addizionale comunale (+5,6%). I versamenti dell'autotassazione, si sottolinea nel bollettino, «riflettono per la prima volta pienamente gli effetti dell'entrata in vigore del cuneo fiscale e delle modifiche normative Irap contenute nella legge finanziaria per il 2008». In particolare, lo scorso anno il gettito complessivo è stato di 44,752 miliardi, contro i 49,105 miliardi dell'anno precedente, evidenziano un calo di 4,353 miliardi.

IL DOCUMENTO CONTABILE

Cormons, bilancio d'austerità

Tagliati i trasferimenti del 3,8% da parte di Stato e Regione

di *FRANCESCO FAIN*

CORMONS «I tagli ci sono e sono consistenti. Non è facile amministrare un ente pubblico in questo modo».

È questo il commento di Luciano Patat ai dati relativi alle entrate correnti. Il Comune di Cormons, quest'anno, dovrà affrontare un ulteriore taglio dei trasferimenti correnti del 3,8%. In sostanza, passerà dai 4 milioni 557 mila 259,23 euro incamerati nel 2009 ai 4.386.471 dell'anno in corso con un calo di 170.788,23 euro, non sicuamente "noccioline" per un bilancio non dai grandi numeri come quello del Comune cormonese. La mazzata maggiore riguarda i trasferimenti dalla Regione passati da 3.411.072,95 euro agli attuali 3 milioni 286.308 euro.

In controtendenza vanno i finanziamenti dallo Stato che - paradossalmente - sono aumentati da un anno all'altro anche se si tratta comunque di cifre tutto sommato minimali sul totale dei trasferimenti correnti: gli stanziamenti sono passati infatti da 682.205 euro a 893.462.

I trasferimenti correnti sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione. Per molti enti locali, anche in un regime di crescente incremento del grado di autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari dello stato continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. Per decenni gli enti territoriali sono stati regolati da una finanza di tipo derivato, composta cioè da un insieme di risorse erogate dallo Stato ai comuni e province per consentire l'esercizio delle rispettive funzioni d'Istituto. Solo negli ultimi anni, con l'istituzione di nuovi e più rilevanti tributi locali (Ici e addizionale Irpef), ha prevalso un'inversione di tendenza.

Per quanto concerne i trasferimenti di parte corrente, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi: il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, formato dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica; il Fondo consolidato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, dove confluiscono i contributi erariali finalizzati da leggi speciali a specifici interventi; il Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, costituito, in particolare, per fronteggiare i problemi perequativi derivanti dall'imposta comunale sugli immobili.

Nell'ultimo anno, documenti di bilancio alla mano, sono stati risparmiati 200mila euro sulle spese del personale: e non è una cifra assolutamente trascurabile in un Comune non grande come quello di Cormons. Se nel 2008 erano stati spesi 2 milioni 918 mila 482,38 euro per i 74 dipendenti in servizio, nell'anno successivo la cifra è calata a 2.743.422 euro, pur mantenendo inalterato (restano 74) i dipendenti in servizio al Comune di Cormons. Ci sono altri parametri che non necessitano di ulteriori analisi o approfondimenti.

Sino a ieri, il costo del personale pro capite era di 376 euro: in sostanza, tale era la cifra che virtualmente ogni residenti "versava" per garantire il funzionamento della macchina comunale. Oggi quella cifra è drasticamente calata attestandosi a 350,87 euro. Siamo ancora lontani dal dato del 2007 (in quell'anno il costo del personale pro capite assommò a 322,26 euro) ma è importante che si sia bloccata la corsa al rialzo.

Altri dati interessanti. Nel 2008 l'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente del Comune di Cormons era del 38,28%. Una percentuale importante e superava di ben quattro punti il valore del 2007 quando per pagare gli stipendi dei dipendenti comunali se ne andò il 34,24% delle spese complessive dell'ente guidato da Luciano Patat.

RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

L'imposta sugli immobili tagliata da Berlusconi: passa in giunta la proposta dell'assessore De Nadai

Ici leggera, ricorso a Napolitano

Montebelluna contro il governo che trattiene 65 mila euro di tasse
(ENZO FAVERO)

MONTEBELLUNA. L'amministrazione comunale di Montebelluna trascina il governo Berlusconi davanti al Capo dello Stato. Su proposta dell'assessore alle finanze Claudio De Nadai è stato formalizzato infatti un ricorso al Presidente della Repubblica contro l'interpretazione del ministero dell'Economia che «alleggerisce» le casse comunali di 65mila euro di introiti Ici.

Si tratta di introiti derivanti dai fabbricati di categoria D, ossia industrie, banche, alberghi, scuole. «Adesso basta - sbotta l'assessore Claudio De Nadai - questa interpretazione è una presa per i fondelli». I minori introiti, con la nuova interpretazione del ministero, sarebbero di quasi 25mila euro per il 2007 e di oltre 40mila euro per il 2006, derivanti dalla differenza tra rendita dichiarata e rendita accertata dopo l'accatastamento. In tutto oltre 65mila euro appunto. «Il nostro comune - aggiunge l'assessore - è ancora in attesa del trasferimento del 5% dei mancati introiti per l'Ici 2008 e del 15% di quelli del 2009. E' poi di questi giorni la notizia che anche per l'addizionale irpef sembra che lo Stato non abbia fondi sufficienti, in questo caso non da restituire, ma da trasferire ai comuni per quello che è dovuto loro. Insomma è sempre la stessa storia, come è successo per l'Ici per la prima casa: lo Stato cancella l'entrata, promette ai comuni di compensare i minori introiti, ma poi non rispetta i patti, E a pagare sono sempre gli enti locali, che devono fare i salti mortali per far quadrare i conti».

LA SCHEDA

Una telenovela che va avanti da quattordici anni

LA STORIA della Centrale del Latte di Roma inizia nei primi anni del '900, quando una convenzione tra il Comune e la Società italiana di alimentazione dà vita allo "Stabilimento del Latte" con compiti di raccolta, pastorizzazione e imbottigliamento. L'azienda nel 1953 è stata trasformata in azienda speciale di proprietà del Comune. Nel 1979 la storica sede di Via Giolitti, nel cuore della città, si trasferisce nella periferia nord in un nuovo stabilimento completamente automatizzato e studiato per essere all'avanguardia in Europa. La produzione raggiunge le 900 tonnellate al giorno e comprende ormai latte fresco e Uht, panna, yogurt, e altri derivati del latte, mentre la distribuzione raggiunge tutto il Lazio. Nel '96 il Comune avvia la privatizzazione, e nel '98 (assessore al Bilancio è Linda Lanzillotta, nella foto , e sindaco Francesco Rutelli) vende a Cirio per 80 miliardi. Un anno dopo nuovo passaggio di proprietà: stavolta a comprare è la Parmalat, che acquisisce per quasi 800 miliardi l'intera finanziaria Eurolat. Il valore della sola Centrale fu allora quantificato in circa 300 miliardi di lire.

Quel pasticciaccio brutto della Centrale del Latte

Il Consiglio di Stato dichiara nulla la vendita di tredici anni fa dal Comune di Roma alla Cirio di Cragnotti, che tre anni dopo l'aveva ceduta a un prezzo quadruplo alla Parmalat di Tanzi

LUCA IEZZI

Tutto da rifare. Per la Centrale del latte di Roma le lancette dell'orologio tornano indietro di tredici anni. La privatizzazione che animò le polemiche nella capitale per oltre due anni, con oltre 56 procedimenti amministrativi e un referendum popolare, rischia di dover ricominciare da zero. Non c'è pace per la società sopravvissuta senza grandi stravolgimenti ai maggiori scandali contabili italiani della storia: Cirio e Parmalat. Il Consiglio di Stato ha sentenziato che la privatizzazione del 1996 è da considerarsi nulla. Una decisione che ingarbuglia una matassa già inestricabile: «L'unica cosa che possiamo fare sulla base della sentenza - spiega l'assessore al bilancio del comune di Roma Maurizio Leo - è chiedere la restituzione delle azioni per esercitare i nostri diritti amministrativi e patrimoniali. Sappiamo che Parmalat è un'acquirente in buona fede e quindi a sua volta va tutelata, inevitabilmente il tribunale dovrà sciogliere alcuni nodi in sede di esecuzione della sentenza». Quella che sicuramente si scioglie subito è l'alleanza tra il comune e Parmalat, attuale proprietario del 75% della centrale. Nella lunga battaglia legale durata dieci anni sono rimasti finora fianco a fianco nel difendere la validità della privatizzazione. Ora il sindaco Gianni Alemanno deve da una parte limitare i danni per le casse del Comune e dall'altra ha l'opportunità di trasformare la vicenda in un successo politico. L'azienda guidata da Enrico Bondi ha precisato subito che la proprietà non è in dubbio, l'acquisto dell'impianto romano è avvenuto, insieme ad altri asset, attraverso un aumento di capitale della finanziaria Eurolat e secondo il codice civile non può più essere contestato. Una tesi che sarà fatta valere nel prossimo, ormai inevitabile, round giudiziario della vicenda. Così come tornerà presto in tribunale la Ariete Fattoria Latte Sano, la società che chiese nel 2000 al Tar di annullare la privatizzazione e ha avuto finalmente ragione. Secondo i legali Parmalat, la Ariete ha ottenuto il diritto ad un risarcimento da parte del Comune, dal Campidoglio invece vogliono aspettare che un giudice spieghi a chi appartiene la maggioranza della società prima di fare qualunque passo verso il vincitore. L'origine dei travagli della Centrale del Latte è ancora una volta da ricercarsi nel nefasto incrocio tra Sergio Cragnotti e Calisto Tanzi: il Consiglio di Stato ha condannato la scelta dell'allora amministrazione comunale (sindaco Francesco Rutelli e assessore Linda Lanzillotta) che nel '99 accettò l'uscita di Cirio. Dopo essersi aggiudicato la società per 80 miliardi di lire nel '98, Sergio Cragnotti non avrebbe dovuto cedere la proprietà per almeno cinque anni, come stabilito dalla delibera di privatizzazione, ma dopo poco più di un anno rivendette tutto a Parmalat. Per la rottura del lock-up Cirio pagò al Comune una penale di 16 miliardi di lire e il nuovo acquirente si impegnò al mantenimento del piano industriale. Secondo i giudici amministrativi, «il Comune non aveva la disponibilità di transigere gli effetti (della norma sui cinque anni ndr), ponendo a base dell'accordo una clausola penale che rendeva del tutto inadeguato il patto di non alienazione ed accettando un risarcimento che, sebbene superiore rispetto a quello predeterminato nella penale (15 miliardi di lire), era comunque di gran lunga inferiore a quello all'origine stabilito (pari alla somma offerta, corrispondente ad 80 miliardi di lire) soprattutto se raffrontato al prezzo di vendita a Parmalat». Tanzi comprò l'intera Eurolat (i suoi molteplici marchi avevano il 30% del mercato italiano del latte fresco) per 765 miliardi di lire. Alla base di una vendita frettolosa che non ha salvato né Cirio, né Parmalat, né ha assicurato un futuro tranquillo alla Centrale del Latte, c'era la necessità di Cragnotti di rientrare velocemente dai suoi debiti con la Banca di Roma, come ha spiegato lo stesso Tanzi a metà del febbraio ai giudici nel processo Cirio: «L'acquisto di Eurolat ci fu proposto da Sergio De Nicolais, allora dirigente della Banca di Roma. Ci fu una richiesta di circa 800-900 miliardi di lire da parte di Sergio Cragnotti. Dopo la due diligence ci fu una nostra controfferta (la nostra valutazione era di 400-500 miliardi) e alla fine ci fu l'intervento della Banca di Roma che ci fece capire che la trattativa andava chiusa a un certo prezzo. Ci fu detto anche di non far scattare la clausola che ci avrebbe permesso di rinegoziare il prezzo in caso di

scostamento della redditività prevista rispetto a quella reale». Ma non tutto si risolve nelle aule dei tribunali amministrativi, perché oltre alla "maledizione" di essere finita nelle spire di due bancarottieri, la Centrale del latte è ancora vittima di un "sogno": quello della romanità. Gli oltre 4000 allevatori locali che forniscono il latte ogni giorno hanno sempre considerato la Centrale come un patrimonio del territorio, molti di loro sono rimasti azionisti e il sogno di riconquista ha animato tutte le associazioni di agricoltori per almeno un decennio. Nessun sindaco ha mai avuto il coraggio contrastarlo apertamente, ma la forza del socio di riferimento Parmalat e la sua indisponibilità a passare la mano rendeva ogni iniziativa velleitaria. Gianni Alemanno aveva più volte alimentato il sogno di «ridare la centrale del latte agli allevatori». Si è rifiutato a febbraio di vendere il 6,6% ancora in mano al comune e al suo fianco si sono schierati anche le cooperative e si singoli imprenditori agricoli che attraverso Finlatte controllano un altro 16,6% (sono oltre 230 soci). La buona gestione degli uomini di Bondi ha fatto crescere valore e fatturato: per il pacchetto Finlatte, Parmalat ha offerto solo un mese fa 23 milioni di euro, segno che l'intera società vale adesso intorno ai 150 milioni di euro. Denaro che né il comune, né gli imprenditori locali hanno mai mostrato di poter racimolare per poter far arrivare un'offerta a Collecchio. Il Consiglio di Stato ora rende quel sogno più concreto: riottenendo il controllo della centrale e indicando una nuova gara, Alemanno può in un sol colpo evitare di ripagare la Ariete latte sano, sconfessare la stagione delle privatizzazioni del centrosinistra e diventare un eroe per gli agricoltori. Un progetto politicamente allettante che dovrà fare i conti con la forza di Parmalat e i tempi lunghi della giustizia. francesco rutelli L'allora sindaco di Roma avvia la privatizzazione della Centrale del Latte sergio cragnotti La Cirio acquista il 75 per cento della Centrale del Latte di Roma pagando 80 miliardi di lire calisto tanzi La Parmalat acquista dalla Cirio la Eurolat (che ha dentro anche la Centrale del Latte) per 765 miliardi di lire

Foto: Enrico Bondi alla guida di Parmalat

Proposta completa di tempi e garanzie

L'Inail prende atto che l'accordo transattivo può coinvolgere più amministrazioni statali, allorché il debitore abbia contestualmente debiti iscritti a ruolo e debiti non iscritti a ruolo, di natura tributaria e contributiva. Pertanto: se l'accordo è proposto nell'ambito del concordato preventivo, il debitore, contestualmente al deposito in tribunale della domanda per l'ammissione al concordato, deve presentare copia della domanda anche a Equitalia e agli enti previdenziali interessati; se l'accordo è proposto nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione, il debitore deve presentare la domanda soltanto a Equitalia e agli enti previdenziali interessati. La proposta va presentata alla sede Inail competente per territorio e si considera validamente presentata anche se viene trasmessa tramite Equitalia. Inoltre, se la proposta è presentata a una sede diversa da quella competente in base al Codice Ditta, la documentazione sarà trasmessa immediatamente alla sede competente. La proposta deve essere sottoscritta dal debitore e deve contenere: a) il codice ditta dell'impresa; b) i dati anagrafici dell'impresa, compreso il codice fiscale e quelli del legale rappresentante; c) tutti gli elementi utili a valutare l'essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e della salvaguardia dei livelli occupazionali nonché l'importanza dell'impresa nel territorio socio-economico in cui opera; d) l'ammontare e la tipologia (premi o accessori) dei debiti oggetto della proposta di accordo con indicazione dei limiti proposti, unitamente a una «Stampa dei titoli» aggiornata, che può essere richiesta a qualsiasi sede, comprendente anche eventuali crediti non ancora iscritti a ruolo; e) i tempi di pagamento e le eventuali garanzie che il debitore intende prestare; Alla proposta devono essere altresì allegati i documenti richiesti per l'accesso al concordato preventivo (necessari anche ai fini della proposta di un accordo di ristrutturazione), tra cui soprattutto la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano d'impresa, di cui l'Inail ne richiama l'importanza ai fini della valutazione sulla convenienza ad accogliere la proposta di accordo. L'istruttoria e la fase decisoria. Al ricevimento della proposta, la sede competente controlla regolarità e completezza della documentazione allegata. Se la proposta è carente o incompleta, occorre richiedere i dati e/o documenti mancanti con apposita comunicazione al debitore e per conoscenza ad Equitalia, fissando un termine di cinque giorni per l'integrazione, con l'avvertimento che in mancanza la proposta è da ritenersi inammissibile. Se la proposta è regolare e completa, la sede avvia l'istruttoria di merito, effettuando la ricognizione della situazione debitoria sulla base degli atti e delle informazioni esistenti. In istruttoria, la sede deve verificare che la proposta di pagamento parziale non sia inferiore ai limiti fissati dal dm e che, in caso di proposta dilatoria, la richiesta non superi le 60 rate mensili. La sede competente deve verificare anche lo stato delle procedure e delle azioni esecutive in corso, richiedendo relazione a Equitalia, nonché lo stato dell'eventuale contenzioso di cui sia parte in causa esclusivamente l'Agente. A conclusione dell'istruttoria, che secondo la circolare deve «completarsi nel minor tempo possibile», la proposta con la documentazione a corredo va trasmessa al direttore regionale con apposita comunicazione nella quale si propone l'accettazione ovvero il diniego. La valutazione di convenienza è rimessa al direttore regionale, il quale esprime, con apposito atto motivato, l'accoglimento oppure il diniego della proposta, da trasmettere immediatamente alla sede competente. Sarà competenza di quest'ultima informare immediatamente con raccomandata sia il debitore sia Equitalia. Se la proposta è inserita in un concordato preventivo, l'assenso o il diniego vengono espressi con voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori. In particolare: per i premi e accessori non iscritti a ruolo, il voto sarà espresso dal direttore della sede Inail competente o da un suo incaricato; per i crediti iscritti a ruolo il voto sarà espresso da Equitalia su indicazione della Sede competente, comunicata con raccomandata a.r. Se la proposta è presentata nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione ex 182-bis: per i crediti non iscritti a ruolo la determinazione favorevole del direttore regionale Inail equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione; per i crediti iscritti a ruolo, l'assenso sarà espresso da Equitalia,

sulla base della comunicazione ricevuta dalla sede competente. Circa la sorte delle azioni esecutive già intraprese nei confronti del debitore che propone la transazione, l'Inail dà un'indicazione di buon senso, stabilendo che la sede che riceve una proposta di accordo di ristrutturazione (e, dunque, una proposta di transazione) deve emettere un provvedimento di sospensione delle azioni esecutive da comunicare formalmente a Equitalia. Infatti, contrariamente a quanto avviene nel concordato preventivo (ove il ricorso al tribunale blocca ogni azione esecutiva), la presentazione ai creditori di un accordo ex art. 182 non determina l'automatica sospensione delle azioni esecutive: tale effetto consegue alla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese (e opera solo per i 60 giorni successivi da tale data). Le criticità. Sia le istruzioni ministeriali, sia la circolare Inail rimarcano l'essenzialità dell'utilizzo della transazione ex art. 182-ter per la falciatura dei debiti previdenziali e assistenziali; falciatura che di fatto sarebbe possibile soltanto per gli accessori (sanzioni e interessi) e mai per la sorte (contributi Inps e premi Inail obbligatori). Tale conclusione è condivisibile se la ristrutturazione del «debito contributivo» è inserita in un accordo ex art. 182-bis. L'accordo di ristrutturazione ha natura privatistica e produce effetti (remissori) soltanto nei confronti di chi lo sottoscrive, senza vincolare i creditori non aderenti. In tal caso la transazione ex art. 182-ter, e quindi le condizioni e le modalità stabilite dal dm e dalla circolare Inail, diventano obbligatorie e inderogabili. Così non è e non può essere, invece, se la ristrutturazione dei debiti Inps e Inail è inserita in concordato preventivo: in tal caso le regole della concorsualità (e in particolare l'art. 160 sul divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione e l'art. 182 sull'efficacia erga omnes del concordato) non possono essere ignorate, con la conseguenza che se il concordato viene approvato dalla maggioranza dei creditori e viene omologato, esso diventa obbligatorio anche per i creditori dissenzienti. Pertanto il creditore pubblico (fisco, Inps, Inail) subirà la falciatura concordataria anche senza il proprio assenso e vi si potrà opporre solo in fase di omologa ex art. 184, laddove sia in grado di dimostrare che la proposta di concordato (e dunque la falciatura ivi inserita) è peggiorativa rispetto a ciò che ricaverebbe dalla liquidazione fallimentare dei beni del debitore. Il diniego dell'ente all'accordo, ovvero la mancanza formale di proposta ex art. 182-ter (e quindi il voto negativo sul concordato) non può produrre gli effetti previsti dall'art. 182-ter, ovvero la chiusura dei contenziosi e la definitività dei debiti tributari e contributivi. La prevalente giurisprudenza (C. App. Genova, 19/12/2009, T. Milano 12/10/2009, C. App. Brescia, 7/10/2010, T. Bologna 17/9/2009) ha confermato che la falciatura del credito erariale (e contributivo) è legittima se la proposta di concordato preventivo non violi le regole del concorso (divieto di alterazione dell'ordine delle cause di prelazione), con la conseguenza che la transazione fiscale (e contributiva) è un istituto facoltativo, che il debitore può attivare se intende raggiungere l'ulteriore e importante risultato di rendere incontestabile il debito «pubblico» transatto. Di contro, una (per ora un'isolata) decisione di merito (T. Roma 16/12/2009) considera l'istituto e la procedura ex art. 182 obbligatori anche nel concordato preventivo, stabilendo che le condizioni ivi previste per il trattamento del credito «pubblico» (il riferimento, in particolare, è al debito privilegiato Iva che secondo l'art. 182-ter deve essere pagato al 100%) hanno natura eccezionale e derogatoria alle regole sul trattamento dei creditori privilegiati. © Riproduzione riservata